



TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA

Nella causa iscritta al N. 493/2024 R.G.L. promossa

da

BAROLO LAURA

contro

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE AT DI COMO
IC DI VERTEMATE CON MINOPRIO BREGNANO**

- RESISTENTE -

Oggi, **15 gennaio 2025**, avanti il Giudice designato, dott.ssa Giulia Rachele Bignami, sono comparsi, per la parte ricorrente, l'Avv. Messinero e, per la parte resistente, la dott.ssa Caso.

il Giudice

attesta la regolare instaurazione del contraddittorio in quanto i procuratori delle parti si sono collegati da remoto utilizzando il *link* comunicato con apposito decreto, senza eccepire anomalie nel collegamento.

Invita i procuratori delle parti ad attestare le rispettive identità e a dichiarare se intendono formulare eccezioni alla trattazione della causa tramite collegamento da remoto (modalità scelta dal Giudice come da disposizioni normative richiamate nel citato decreto), nonché se prestano il consenso alla trattazione da remoto per tutti gli adempimenti consentiti come disposto dall'art. 221, co. 6-7, D.L. 34/2020, come modificato in sede di conversione dalla Legge 77/2020 e prorogato, da ultimo, dall'art. 16, co. 1, D.L. 228/2021.

Gli avvocati confermano le rispettive generalità, dichiarano di non avere alcuna eccezione e prestano il consenso.





Su invito del Giudice, i procuratori dichiarano che le parti non hanno interesse a un rinvio d'udienza per poter partecipare personalmente all'udienza da remoto.

Dichiarano, inoltre, che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da dove sono collegati.

Il Giudice invita i procuratori delle parti a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudicante, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

La registrazione dell'udienza deve ritenersi vietata.

il Giudice

rilevato che non è stato integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati;

considerato che in difetto di integrità del contraddittorio la sentenza pronunciata è affetta da nullità

P.Q.M.

dispone che parte ricorrente integri il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione convenuta, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova, entro il termine perentorio del 31.01.2025.

Pissa per la prosecuzione l'udienza del **24.09.2025 ore 11.00**, da remoto, dando termine per deposito di brevi note entro il 30.6.2025 a parte ricorrente ed entro il 31.7.2025 a parte resistente.

All'esito, le dichiarazioni vengono rilette alla presenza della parte e dei difensori, e la parte le conferma.

Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.

IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami

